



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Approvato il 22.04.2006
Modificato il 27.10.2011 deliberazione n. 4/2011 e n. 5/2011
Modificato il **23.11.2021** deliberazione n. **4/2021**



Art.1 - E' costituita un'Associazione culturale senza scopo di lucro per la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio di beni mobili ed immobili inerenti all'industria dei leganti (cemento e calce) del Monferrato Casalese denominata "IL CEMENTO nell'identità del Monferrato Casalese".

L'associazione intende iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), alla sezione g) Altri enti del Terzo settore e acquisire l'acronimo ETS.

Art.2 - L'Associazione ha sede legale in Casale Monferrato (AL), Corso Valentino 95 (Via San Giovanni Bosco 1). La sede operativa è stabilita dal Consiglio Direttivo.

Art. 3 - L'Associazione ha per scopo promuovere e svolgere le seguenti attività:

- Costituire un osservatorio permanente con l'intento di sostenere e promuovere progetti aventi per oggetto la tutela e la valorizzazione del suddetto patrimonio (art.1) dell'industria dei leganti (cemento e calce) del Monferrato Casalese, con particolare attenzione ai criteri metodologici, alle modalità operative, ai servizi offerti, al livello e alla capacità di comunicazione e divulgazione delle conoscenze storiche e tecnico-scientifiche. In particolare, il campo di azioni delle indagini e delle iniziative comprenderanno i manufatti architettonici, l'ambiente, il paesaggio e le infrastrutture, le fonti documentarie e archivistiche, i macchinari e le attrezzature, i saperi produttivi e tutti gli aspetti della storia tecnica, sociale ed economica più direttamente collegati alle vicende del locale patrimonio industriale.

- Promuovere la costituzione di reti di istituzioni pubbliche e private operanti nel campo della valorizzazione del suddetto patrimonio dell'industria dei leganti (cemento e calce) del Monferrato Casalese con lo scopo di favorire la ricerca storica e scientifica, la tutela dei beni, la formazione del personale, l'aggiornamento disciplinare e la promozione del turismo culturale;

- Promuovere un elevato livello di collaborazione operativa e scientifica tra enti pubblici e privati (musei, ministeri, università, soprintendenze, enti locali e istituzioni private) per la catalogazione, la tutela e la valorizzazione del suddetto patrimonio dell'industria dei leganti (cemento e calce) del Monferrato Casalese, per la salvaguardia di archivi, macchine e altre testimonianze della locale civiltà industriale e del lavoro;

- Perseguire una maggiore consapevolezza del valore storico e culturale del suddetto patrimonio dell'industria dei leganti (cemento e calce) del Monferrato Casalese attraverso la circolazione di studi e ricerche, l'organizzazione di convegni, di giornate e di viaggi di studio, le pubblicazioni scientifiche divulgative, la realizzazione degli strumenti di comunicazione, e di quanto altro sia ritenuto utile al perseguimento degli scopi statutari;

- Assicurare assistenza tecnica a progetti di valorizzazione del detto patrimonio dell'industria dei leganti (cemento e calce) del Monferrato Casalese proposti da enti pubblici e da associazioni culturali senza scopo di lucro;

- Promuovere, coordinare e svolgere attività di ricerca fondate sull'apporto di diverse competenze disciplinari, con l'obiettivo di analizzare il suddetto patrimonio dell'industria dei leganti (cemento e calce) del Monferrato Casalese nelle sue molteplici connessioni con il sistema dei beni culturali ed ambientali e con la cultura del lavoro in un a prospettiva di lungo periodo. Saranno privilegiati gli studi i cui contenuti scientifico-culturali aiutino a definire criteri e procedure di intervento finalizzati alla conservazione e valorizzazione dei detti beni mobili ed immobili e della memoria industriale anche in funzione della riproduzione e del rinnovamento dell'identità territoriale.

Tali finalità sono conformi alle attività di interesse generali di cui all'art. 5 d. lgs 117/2017 lett. e), f), i).

PATRIMONIO

Art.4 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
- donazioni, legati, lasciti.

Art.5 - L'Associazione provvede alle spese per la propria attività attraverso:

- a) quote associative e contributi dei soci;
- b) contributi ed erogazioni di privati, enti, società e associazioni;
- c) proventi delle proprie attività;
- d) copyrights o royalties di edizioni proprie.



Art.6 - La misura della quota associativa per ogni tipologia di socio è stabilita ogni tre anni dal Consiglio Direttivo.

Le quote conferite dai soci fondatori e dai soci sostenitori sono stabilite di valenza annuale, sono di pari misura e dovranno essere versate entro il mese di gennaio di ogni anno.

Le quote conferite dai soci istituzionali sono stabilite di valenza annuale e dovranno essere versate entro il mese di gennaio di ogni anno. L'entità di tali quote dovrà comunque essere approvata dagli stessi nel rispetto delle procedure previste dal proprio ordinamento.

DURATA

Art. 7 - La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. Ogni socio può esercitare il diritto di recesso mediante lettera raccomandata da inviarsi al Consiglio Direttivo con preavviso di tre mesi. Il recesso avrà effetto con decorrenza alla fine dell'esercizio in corso.

SOCI

Art. 8 - L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. Sono soci dell'associazione:

- a) i soci fondatori;
- b) i soci istituzionali;
- c) i soci **ordinari**.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Per diventare associati all'associazione occorre presentare un'istanza di ammissione alla stessa.

Art.9 - Sono soci fondatori le persone fisiche firmatarie dell'atto costitutivo dell'Associazione ed i Presidenti ad Honorem (tre numero massimo) nominati dal Consiglio Direttivo

Art.10 - Sono soci istituzionali enti pubblici e privati, università, musei pubblici e privati, fondazioni, centri e istituti di ricerca, associazioni senza fini di lucro che, contestualmente alla delibera di ammissione, versino la quota associativa secondo quanto previsto nell'art.6.

Art.11 - Sono soci sostenitori tutte le persone fisiche che ne facciano richiesta e che, successivamente alla ratifica del Consiglio Direttivo e contestualmente alla delibera di ammissione, versino la quota associativa secondo quanto previsto nell'art.6.

DECADENZA DEI SOCI

Art.12 - La qualità di socio si perde per dimissioni o per motivata esclusione deliberata dall'Assemblea.

Decadono da socio i soci sostenitori, i soci fondatori e i soci istituzionali che non rinnovano il versamento annuale della quota associativa.

Le quote o contributi associativi non sono rivalutabili e non sono trasmissibili.

ORGANI

Art.13 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) due Vice-Presidenti;
- e) i Presidenti ad Honorem;
- f) il Segretario;
- g) il Tesoriere;
- h) il Revisore dei conti.

ASSEMBLEA

Art. 14 - L'Assemblea è composta da tutti i soci ammessi all'Associazione in regola col versamento delle quote associative. Essa rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto, vincolano tutti i soci anche sé dissenzienti o assenti.



Art.15 - Spetta all'Assemblea:

- a) approvare il programma annuale dell'attività dell'Associazione;
- b) approvare il bilancio consuntivo e preventivo annuale;
- c) nominare i membri del Consiglio Direttivo;
- d) nominare il Revisore dei conti;
- e) deliberare sulle modifiche statutarie;
- f) nominare, in caso di scioglimento dell'Associazione, uno o più liquidatori e destinare i beni rimasti alla chiusura della liquidazione.

Art.16 - L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente e ogni qualvolta ne sia fatta richiesta motivata dalla maggioranza dei soci, mediante comunicazione scritta, telegramma, fax o e-mail spedito a tutti i soci almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Le delibere dell'assemblea ed i rendiconti sono conservati presso la sede sociale.

L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza.

Art.17 - L'assemblea in prima convocazione è valida quando sia rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci. E' consentito il voto per delega scritta e firmata. Ogni socio non può essere portatore di più di tre deleghe scritte e firmate.

Art.18 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza da uno dei due Vice-Presidenti su delega del Presidente stesso. Delle riunioni viene redatto processo verbale firmato dal Presidente o dal Vice-Presidente delegato e dal Segretario.

Art.19 - Le deliberazioni sono adottate validamente quando sono approvate dalla maggioranza dei soci presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorrerà il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli associati. Ad ogni socio spetta un voto singolo di cui all'art. 2532 secondo comma, del codice civile.

Le votazioni hanno luogo per alzata di mano. Non è ammessa la votazione segreta. L'Assemblea non può deliberare, in conformità al divieto sancito dall'art. 5 del D. Lgs 460/1997, la distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione nonché, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.20 - L'Associazione è retta e amministrata da un Consiglio Direttivo composto da **cinque a sette** membri nominati dall'Assemblea. I soci di minore età non possono essere nominati membri del Consiglio Direttivo. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art.21 - Qualora venissero a mancare uno o più consiglieri essi saranno sostituiti dall'Assemblea.

Art.22 - Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente dell'Associazione lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri. Il Consiglio è convocato dal Presidente o dal Vice-Presidente delegato a mezzo comunicazione scritta almeno 3 giorni prima dell'adunanza. Le riunioni si riterranno valide anche se tenute tramite audio-conferenza o audio-video-conferenza a condizione che presso la sede amministrativa operino congiuntamente il Presidente o il Vice-Presidente delegato e il Segretario che redige il verbale della riunione.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da uno dei Vice-Presidenti delegato dal Presidente stesso. Alle riunioni partecipa di diritto il Segretario. Le riunioni del Consiglio Direttivo si terranno di norma presso la sede operativa di cui all'art.2.

Art.23 - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza qualificata di quattro consiglieri; in seconda convocazione, che deve avvenire almeno 24 ore dopo la prima, è sufficiente la presenza di tre consiglieri.



Art.24 - Le deliberazioni sono prese a maggioranza relativa dei voti, salvo quelle riguardanti i punti a) e f) dell'art.25 del presente statuto, in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Non è ammessa la votazione segreta.

Delle deliberazioni del Consiglio si redige processo verbale firmato dal Presidente o dal Vice-Presidente delegato e dal Segretario.

Art.25 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, e in particolare, con la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri:

- a) elegge il Presidente ed i due Vice-Presidenti;
- b) può nominare Consiglieri Delegati stabilendone competenze e poteri;
- c) può nominare i Presidenti ad Honorem;
- d) nomina il Segretario ed il Tesoriere;
- e) delibera sull'ammissione dei nuovi soci;
- f) delibera le quote associative triennali;
- g) predispose il bilancio preventivo e del conto consuntivo;
- h) ottempera alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione secondo gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea;
- i) emana i regolamenti e le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- h) verifica il conseguimento degli scopi dell'Associazione;

In caso di mancata ammissione dell'associato lo stesso può presentare ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione, all'assemblea dei soci che decide in merito.

PRESIDENTE

Art.26 - Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio e garantisce il perseguimento delle finalità statutarie dell'Associazione.

VICE-PRESIDENTI

Art.27 - I Vice-Presidenti durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Con il Presidente rappresentano la continuità istituzionale dell'Associazione. In accordo con il Presidente e su sua delega adempiono tutte le funzioni atte a garantire il perseguimento delle finalità statutarie dell'Associazione e in caso di sua assenza o impedimento lo sostituiscono, coadiuvati dal Segretario.

PRESIDENTI AD HONOREM

Art.28 - I Presidenti ad Honorem sono persone di particolare prestigio che hanno dato lustro ed importanza all'industria cementiera ed a tutte le attività ed aspetti ad essa connessi. Sono nominati dal Consiglio Direttivo in numero massimo pari a tre. Ricevuta la nomina diventano soci fondatori. I Presidenti ad Honorem possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

SEGRETARIO E TESORIERE

Art.29 - Il Segretario attua le disposizioni del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle assemblee, delle riunioni del Consiglio Direttivo, cura gli aspetti organizzativi.

Il Tesoriere cura gli aspetti amministrativi e organizzativi dell'associazione.


ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI

Art.30 - **L'organo di controllo e l'organo di revisione legale dei conti di cui agli articoli 30 e 31 dlgs 117/2017 saranno costituiti solo se previsti per legge o su volontà dell'Assemblea.**

La durata in carica di entrambi è di tre anni ed è rinnovabile anche più volte.

SCIoglimento

Art.31 - Nel caso di trasformazione o di liquidazione dell'Associazione si applica l'articolo 30 del codice civile, il suo patrimonio sarà devoluto, secondo le deliberazioni dell'Assemblea, ad altre associazioni con finalità



analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della L. 23.12.1996, n. 662, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art.32 - Per qualunque controversia tra Associazione ed i soci e fra i soci tra loro, la decisione sarà presa da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede l'associazione. L'arbitro giudicherà ritualmente e secondo diritto.

RINVIO

Art.33 - Per tutto quanto non previsto si rinvia alle norme **del D. Lgs 117/2017 e s.m.i.**, del codice civile ed alle altre leggi in materia.